

RHRG03 REVISIONE 07

CODICE DI COMPORTAMENTO E DI CORPORATE GOVERNANCE

ravenna holding S.P.A.

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna - Italy
Telefono +39 0544 45.08.57 - Telefax +39 0544 68.40.12

Codice Fiscale e Partita IVA 02210130395

DIRETTORE VERIFICA	PRESIDENTE APPROVAZIONE	DESTINATARIO	COPIA
-----------------------	----------------------------	--------------	-------

**DOCUMENTO VALIDO SOLO SE COMPLETO DI FIRME DI VERIFICA ED APPROVAZIONE
COPIA DIFFUSA NELLA RETE INFORMATICA INTERNA CON MODALITÀ CONTROLLATE**

Indice

A. Premessa.

1. La Holding come strumento di governance delle società partecipate degli Enti locali.
2. Oggetto sociale.
3. Esclusione di attività di gestione.
4. Controllo degli Enti locali. Direzione e coordinamento.
5. Finalità.

B. Rapporti con le società partecipate.

1. Il Gruppo societario.
2. Direzione, coordinamento e controllo.
3. Il sistema integrato dei controlli degli Enti soci.

C. Regolamenti interni. Principi.

1. Principi generali.
2. Regolamento per l'affidamento di contratti.
3. Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale.
4. Regolamento interno fondo economale.
5. Regolamento spese amministratori.
6. Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo Interno e Rischi.
7. Disciplinare Albi fornitori e prestatori di servizi.

D. Indirizzi degli Enti soci riguardo agli organi societari di Ravenna Holding e delle società partecipate.

1. La Holding
 - 1.1.1 La ripartizione dei poteri degli organi della Holding.
 - 1.1.2 La programmazione economica-finanziaria.
 - 1.1.3 Il potere di nomina degli amministratori della Holding.
 - 1.1.4 Assetto del capitale sociale.
2. Le società del Gruppo.

- 2.1 L'assemblea dei soci delle società del Gruppo.
- 2.2 Gli amministratori delle società del Gruppo.
 - 2.2.1 Le nomine. Il potere di nomina.
 - 2.2.2. Amministrazione delle società.
 - 2.2.3. Organizzazione del Consiglio di Amministrazione: il Presidente, l'Amministratore Delegato e le deleghe di poteri.
3. La disciplina degli obblighi di informazione.
4. Il controllo di legalità ed il controllo contabile.
5. Il Comitato di Controllo Interno e Rischi.
6. I principi di governance applicabili alle società partecipate.
7. Diritto di informazione ed accesso agli atti.
8. Sistema di controllo interno.

E. Componenti organi societari: status e vicende connesse.

1. Organo amministrativo.
 - 1.1 Requisiti.
 - 1.2 Funzionamento.
 - 1.3 Composizione.
 - 1.4 Procedura per la nomina.
 - 1.5 Remunerazione degli amministratori.
2. Sindaci.
3. Rapporti con gli azionisti.

F. Anticorruzione e trasparenza. Principi e modalità applicative.

1. Anticorruzione.
2. Trasparenza.
 - 2.1. Istituzione della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale.
 - 2.2. Indirizzo di posta elettronica certificata per istanze ed informazioni.
 - 2.3. Accesso civico.

G. Codice Etico e D.Lgs. n. 231/2001. Modello e principi.

1. L'adozione del modello previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 in chiave estensiva.

2. Aspetti generali del modello.
3. Aspetti specifici del modello.
4. Ravenna Holding: Codice Etico, Modello, Organismo di Vigilanza.
5. Coordinamento in sede di Gruppo ristretto societario.
6. Limiti di responsabilità di Ravenna Holding nell'interesse di Gruppo ristretto.

H. Approvazione del Codice e modifiche.

REVISIONI E MODIFICHE

REV.	DATA	PARAGR.	AGG.	DESCRIZIONE VARIAZIONI APPORTATE I= inserimento, V= variazione, D= eliminazione
01	2014.10.20	TUTTI	I	Versione iniziale del documento
02	2015.03.30	Seguenti	---	Modifiche introdotte nella riunione del CdA del 2015.03.30
		Par. D. 2.2.1	V	Rettifica riferimento agli strumenti di governance relativamente alla nomina degli Amministratori.
		Par. D. 4	V	Precisazione su obbligo iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili dei Sindaci.
03	2015.12.23	PAR. A; B; D; E; H	V	Modifiche introdotte a seguito dell'Assemblea dei Soci del 23.12.2015
		PAR. C	I	Inserito paragrafo "Disciplinare Albo fornitori"
04	2016.28.01	PAR. F; G.4	V	Modifiche introdotte e seguito della predisposizione del PTPC e PTTI
		PAR. C	E	Sostituzione del Regolamento in materia di trasparenza a seguito della predisposizione del PTTI
05	2016.07.29	Indice	V	Riallineamento dell'indice
		A.4	V	Precisazione in ordine alla sottoscrizione della Convenzione
		B.	V	Aggiornamento diagramma alla luce dell'acquisizione di nuove partecipazioni in Start Romagna S.p.A.. Rettificazione di errori materiali.
		C.	V	Aggiornamento dei regolamenti alla luce del d.lgs. n. 50/2016. Rettificazione di errori materiali.
		D.	V	Precisazioni in ragione dell'art. 4 del d.l. n. 95/2012, così come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 90/2014. Rettificazione di errori materiali.
		E.	V	Precisazione in ordine alle dichiarazioni di Amministratori e Sindaci. Rettificazione di errori materiali.
		F. 2.2	V	Aggiornamento degli adempimenti alla luce del d.lgs. n. 50/2016 e della revisione del PTTI
		G.2.	V	Precisazioni in materia di prevenzione della corruzione.
06	2018.05.21	A.4.	V	Aggiornamento degli estremi della Convenzione ex art. 30 TUEL a seguito della sottoscrizione di una nuova revisione ai sensi del D.Lgs. 175/2016
		D.1.1.1.	V	Adeguamento dei poteri del Presidente
		E.1.5.	V	Aggiornamento delle previsioni in merito al compenso in ipotesi di pluralità di incarichi nel Gruppo
		E.2.	V	Precisazioni in ipotesi di pluralità di incarichi nel Gruppo
07	2021.20.22	TUTTI	V	Aggiornamento del documento in relazione al quadro giuridico modificato

A. Premessa.

1. La Holding come strumento di *governance* delle società partecipate dagli Enti locali.

Il sistema di regole che sovrintende l'attività di governo della società é riconducibile alla definizione di corporate governance ossia un sistema di regole gestionali rivolte al soddisfacimento delle condizioni di equilibrio generale e particolare della società, garantendo la sua esistenza nell'ambiente esterno, nonché lo svolgimento di un'attività di controllo sul grado di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

La *governance* delle società partecipate dai Comuni di Ravenna, di Faenza, di Cervia e di Russi e dalla Provincia di Ravenna si struttura attraverso una società Holding, a totale controllo pubblico.

Il modello Holding di partecipazioni societarie consente:

- a) di realizzare un sistema di controllo dell'attività delle società partecipate di "secondo livello", sviluppando economie di controllo e di coordinamento;
- b) di raggiungere economia ed efficacia di informazioni, poiché il flusso informativo si basa sui principi e sulle regole che presidono alle comunicazioni sociali;
- c) di agevolare le operazioni di consolidamento con le società partecipate;
- d) di fornire servizi a tutte le società del Gruppo e supportare gli organi nelle decisioni strategiche;
- e) di disporre di uno strumento societario che, opportunamente dotato di un proprio patrimonio, possa ricorrere in piena autonomia al sistema bancario per le proprie necessità di finanziamento ovvero a sostegno delle partecipate.

La Holding deve improntare la propria attività ai principi di corretta gestione societaria, fondata sull'adeguatezza dei propri assetti e della struttura del Gruppo anche al fine di esercitare compiutamente l'attività di direzione e coordinamento.

I principi cui deve attenersi la società Holding sono previsti nello statuto societario e nel Codice Etico e di comportamento.

La Holding viene statutariamente organizzata attraverso un sistema di *governance* interno di tipo tradizionale, come previsto dall'art. 2380-bis, primo comma, del codice civile.

2. Oggetto sociale.

Ravenna Holding S.p.A. é strumento organizzativo degli Enti soci mediante il quale gli stessi partecipano nelle società rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli Enti sono portatori.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto societario:

“...La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario; in particolare, la società ha lo scopo di:

- a) assicurare compattezza, efficienza, efficacia e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci;*
- b) esercitare funzioni di indirizzo e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate, in attuazione degli indirizzi strategici definiti dai soci;*
- c) concedere finanziamenti, esclusivamente nei confronti delle società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, o di società sottoposte al medesimo controllo.*

La società, rispondendo ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) potrà anche:

- a) detenere partecipazioni in società anch'esse costituite o rispondenti ai requisiti di cui all'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alla vigente legislazione;*
- b) acquisire, anche a titolo di conferimento o in assegnazione da parte degli enti soci o delle loro società costituite ex art. 113, comma 13, del TUEL, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica per i quali le leggi o regolamenti di settore impongano la separazione della proprietà dal soggetto gestore dei servizi, e iscrivere, nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale ex art. 2343 o ex art. 2343 ter c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali;*
- c) acquisire la proprietà o altro diritto reale su beni di proprietà dei soci, o quale assegnataria, anche per effetto di operazioni di fusione, di società partecipate dai soci per i quali si renda opportuna la separazione e l'allocazione in società a totale partecipazione pubblica dei medesimi enti;*
- d) locare o mettere a disposizione di terzi dietro remunerazione e/o provvedere alla loro valorizzazione i beni ricevuti di cui ai punti precedenti;*
- e) per la gestione dei diritti dominicali sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali e relative attività connesse, viene tenuta contabilità separata con autonoma evidenziazione dei risultati di gestione.*

(omissis)

La Società inoltre potrà svolgere attività di natura immobiliare, purché tali attività siano finalizzate a funzioni pubbliche o di interesse generale, anche in attuazione di accordi programma, mediante l'acquisizione e la vendita di fabbricati e terreni, la ricostruzione, il riattamento e la gestione (ivi compresa la locazione) degli stessi, allo scopo prevalente di ottimizzare e valorizzare i beni immobili facenti parte del patrimonio degli enti locali soci o a servizio degli stessi, nel rispetto della normativa specificamente applicabile ad una società come Ravenna Holding S.p.A..”

Ravenna Holding é società pienamente rispondente al modello cd. “in house”, essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obbiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

In considerazione delle previsioni del proprio oggetto sociale, la Holding deve rispettare i limiti predefiniti dalle deliberazioni adottate dagli Enti locali soci ai fini della ricognizione delle società partecipate e conseguentemente la Holding non potrà che detenere partecipazioni che non siano in contrasto con le previsioni degli Enti medesimi.

3. Esclusione di attività di gestione.

Ravenna Holding rientra nella fattispecie della Holding c.d. “*pura*” nel senso che l’attività di direzione e coordinamento delle partecipazioni non comporta l’esercizio effettivo di una attività industriale direttamente e/o indirettamente attraverso l’esercizio in concreto di poteri di gestione, non svolgendo in modo mediato e indiretto l’attività d’impresa, attraverso le società controllate.

E’ esclusa qualsiasi attività di gestione di servizi pubblici locali o di servizi strumentali da parte di Ravenna Holding, operando le società controllate/partecipate sulla base di affidamenti disposti direttamente dagli Enti locali con conseguente sottoscrizione dei contratti di servizio.

Ravenna Holding rimane pertanto estranea a tale rapporto che intercorre direttamente tra Enti locali affidatari e società operative esecutrici.

4. Controllo degli Enti locali. Direzione e coordinamento.

I provvedimenti adottati dagli Enti soci in materia definiscono la possibilità da parte degli stessi di gestire le proprie partecipazioni nelle società, comprese quelle che erogano servizi pubblici locali, mediante società Holding, secondo linee operative che privilegino strategie di governo societario e che garantiscano le funzioni di indirizzo da parte dell’Ente Locale, detentore delle azioni e/o quote societarie, nonché la possibilità da parte della Holding di partecipare, quale espressione diretta degli Enti stessi, agli organismi esponenziali che realizzano un controllo sulle società partecipate analogo a quello esercitato sui servizi degli Enti medesimi.

In data 30.11.2011 è stata sottoscritta la “*Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi*”, in esecuzione delle deliberazioni dei Consigli Comunali di Ravenna n. 170 del 24.11.2011, di Faenza n. 307 del 28.11.2011 e di Cervia n. 51 del 3.11.2011.

A seguito dell’ingresso di nuovi Enti nella compagine societaria, è stata ridefinita la “*Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi*”, in esecuzione delle deliberazioni n. 54 del 26.11.2015 del Consiglio Provinciale di Ravenna, n. 118 del 10.12.2015 del Consiglio Comunale di Ravenna, n. 68 del 17.12.2015 del Consiglio Comunale di Cervia, n. 109 del 14.12.2015 del Consiglio Comunale di Faenza e n. 68 del 30.11.2015 del Consiglio Comunale di Russi.

La Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta dai Soci in data 09.02.2016.

Più recentemente, in relazione alle nuove previsioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e alla conseguente revisione dello statuto, si è proceduto all'aggiornamento della Convenzione tra soci pubblici, sottoscritta in data 08.11.2017.

Il Coordinamento dei soci composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, dei soci della società sottoscrittori della convenzione è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima e in determinate situazioni autorizzazione vincolante espressa del Coordinamento.

I Consigli Comunali di Ravenna, Faenza, Cervia e Russi e il Consiglio Provinciale di Ravenna esercitano congiuntamente il controllo delle società cui partecipano, definendo, fra l'altro, le modalità attraverso cui si esercitano le funzioni di indirizzo e controllo, nonché i criteri fondamentali della governance che regolano il funzionamento di Ravenna Holding S.p.A..

Il controllo pubblico delle società partecipate con pluralità di soci avviene in ogni caso sulla base delle convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, stipulate tra i soci pubblici e per essi da Ravenna Holding, che partecipa direttamente alla società, nel relativo Coordinamento soci nonché in base ai patti parasociali. Attraverso la succitata convenzione ex art. 30 TUEL e gli statuti viene disciplinato di comune accordo l'esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società.

5. Finalità.

Ravenna Holding S.p.A. nella sua attività e nel rapporto con le imprese controllate persegue le seguenti finalità:

- pieno rispetto degli indirizzi strategici definiti dagli Enti locali proprietari.
Gli indirizzi strategici - definiti con il programma annuale e pluriennale e verificati in sede di Bilancio consuntivo - vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea di Ravenna Holding S.p.A. e quindi dei Consigli degli Enti soci.
Tali indirizzi saranno impegnativi per gli amministratori della società Holding;
- le società controllate che erogano servizi pubblici dovranno rispettare i parametri indicati dai contratti di servizio e le indicazioni delle authorities di settore, ove esistenti.
Le prestazioni, oltre al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al comma precedente, dovranno essere ispirate a criteri di efficienza, ovvero dovranno essere garantite attraverso un uso razionale delle risorse e la minimizzazione dei costi, al fine di non distruggere valore;
- le società controllate dalla Holding dovranno essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della Capo Gruppo, cui compete indicare gli obiettivi da perseguire nel corso degli esercizi. I poteri di indirizzo e di controllo strategico sulle società partecipate restano nella titolarità dei Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia e Russi e della Provincia di Ravenna che li esercitano tramite Ravenna Holding;

- i contratti di servizio intercorrono tra gli Enti locali affidatari e le varie società operative partecipate, in conformità all'art. 113 comma 11 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. Le società operative restano legittimate alla sottoscrizione dei contratti di servizio con gli Enti locali, spettando alle stesse di erogare le prestazioni oggetto di disciplina contrattuale, fornite all'utenza o all'amministrazione, a seconda che si tratti di servizi pubblici locali o di servizi strumentali;
- il mantenimento di una idonea struttura patrimoniale delle società a controllo pubblico é da ritenersi condizione essenziale per le esigenze di stabilità finanziaria delle stesse e per garantire da parte loro una adeguata capacità di investimento;
- la gestione delle società del Gruppo dovrà ispirarsi a criteri di trasparenza e di adeguata informazione nei confronti dell'azionista, dei cittadini, nonché del mercato, al fine di ottenere una corretta e razionale allocazione delle risorse, evitare la formazione di rendite monopolistiche, disparità di trattamento e discriminazioni che possano accrescere il costo di erogazione dei servizi per i cittadini.

Ravenna Holding S.p.A. intende contribuire al perseguimento di tali obiettivi, dotandosi di un proprio modello di governance e sistema organizzativo coerente con i modelli ispirati alle migliori pratiche delle società sottoposte al controllo del mercato regolamentato.

Una gestione efficiente delle imprese del Gruppo é possibile soltanto se il governo societario applica procedure e norme trasparenti. Scopo primario é garantire la comunità locale, attraverso metodi efficienti e trasparenti, contro perdite di valore, evitando di impoverire il bene pubblico.

Ravenna Holding si impegna in particolare ad armonizzare i modelli organizzativi delle società del Gruppo.

B. Rapporti con le società partecipate.

1. Il Gruppo societario.

Per “Gruppo ristretto” si intendono le società controllate da Ravenna Holding S.p.A..

Per “Gruppo” s’intendono tutte le società partecipate da Ravenna Holding S.p.A. medesima, a prescindere dalla quota di partecipazione, e con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati.

Per Capogruppo/società controllante s’intende Ravenna Holding S.p.A..

Ai sensi della normativa vigente (art. 2359 C.C.), s’intendono:

- per “società partecipata”: una società nella quale una quota di capitale sociale sia di proprietà di Ravenna Holding S.p.A.;
- per “società collegata”: una società nella quale Ravenna Holding S.p.A. sia in grado di svolgere un’influenza notevole, che si presume allorché nell’assemblea ordinaria possa essere esercitato almeno un quinto dei voti;
- per “società controllata”: una società nella quale Ravenna Holding S.p.A. disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o disponga di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria o abbia influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società stessa.



2. Direzione, coordinamento e controllo.

Ravenna Holding è uno strumento attuativo degli indirizzi degli organi istituzionali dei Enti soci, anche con riferimento alla direzione e al coordinamento delle società partecipate. La titolarità dei poteri di indirizzo e di controllo sulle società partecipate permane in capo agli Enti soci, che esercitano tali poteri tramite Ravenna Holding.

Ravenna Holding adotta idonee procedure per l'effettivo esercizio di una attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle società del Gruppo ristretto. A tal fine sono individuate specifiche modalità operative nell'ambito del regolamento per la redazione del budget, del bilancio, della situazione semestrale e per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo.

In coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 e 27 dello Statuto, la società è strumento degli Enti soci anche per quanto concerne la gestione delle relative partecipazioni nelle società in house providing.

Allo scopo, la società tiene apposita rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate che operano in house providing.

Le società miste devono tenere del pari per i servizi affidati dagli Enti locali una contabilità idonea, sia previsionale che consuntiva, al fine di valutare l'economicità delle diverse gestioni aziendali.

3. Il sistema integrato dei controlli degli Enti soci.

Il sistema integrato dei controlli interni degli Enti soci prevede norme di dettaglio in merito al controllo sulle società partecipate.

Attraverso la Holding i soci esercitano il controllo gestionale e contabile, diretto a rilevare gli aspetti economici patrimoniali e finanziari, di conformità ai vincoli di finanza pubblica, relativi al sistema delle partecipazioni nella sfera operativa della Holding e ai sensi dei rispettivi regolamenti.

Gli Enti soci hanno approvato al riguardo i seguenti atti regolamentari:

- “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 25940/25 del 28.02.2013; modificato con deliberazione di Consiglio Comunale PG. n. 139/166 del 20.12.2016;
- “Regolamento del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance, approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 49 del 28.09.2018;
- “Regolamento per la disciplina dei controlli interni ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella legge 7.12.2012, n. 113”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Cervia n. 1 del 10.01.2013 e modificato con deliberazione n. 1 del 24.01.2018;
- “Regolamento del sistema integrato dei controllo interni”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 3 del 22.01.2013;
- “Regolamento sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Russi n. 5 del 29.01.2013.

Con appositi strumenti operativi sono definite tra Ravenna Holding S.p.A. e gli Enti soci le modalità per il coordinamento dei processi correlati all’esercizio delle funzioni di controllo delle società partecipate ai sensi di legge e con riferimento al quadro normativo in materia di controlli, vincoli di finanza pubblica, trasparenza, disciplina dell’anticorruzione, pubblicità, previsto per le società partecipate dagli Enti locali.

Gli Enti locali definiscono preventivamente i macro-obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Detti parametri saranno riportati nei Budget di Ravenna Holding e impartiti come indirizzi alle società del Gruppo ristretto.

Ravenna Holding trasmette agli Enti soci:

- a) il budget preventivo della società Holding, contenente informazioni inerenti anche alle relative partecipate, nonché quello delle società operanti secondo il modello in house providing. Le informazioni fornite dalla Holding riguardano tutte le società partecipate e quindi anche quelle non in house providing;
- b) una relazione semestrale per il periodo 01.01/30.06 contenente informazioni di natura

- economica, finanziaria e patrimoniale, inerente alla Holding e a tutte le società partecipate, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al budget previsionale rispetto agli obiettivi gestionali individuati dagli Enti soci;
- c) il bilancio d'esercizio della società Holding, contenente informazioni inerenti anche alle relative partecipate, nonché quello delle società operanti secondo il modello house providing. Le informazioni fornite dalla Holding riguardano tutte le società partecipate e quindi anche quelle non in house providing;
 - d) il bilancio consolidato di Gruppo.

Il sistema di controlli descritto al presente paragrafo si riferisce in primis alle società controllate o collegate a Ravenna Holding in misura superiore al 20%.

In ogni caso Ravenna Holding dovrà assicurare un appropriato flusso informativo, anche riguardo alle altre società, come esecuzione della direzione e coordinamento societario e comunque sulla base delle eventuali disposizioni impartite dagli Enti locali soci.

L'acquisizione delle informazioni di interesse comune degli Enti soci - necessarie per alimentare il sistema informativo di controllo interno e/o corrispondere ad esigenze informative esterne connesse alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, più in generale, delle norme regolanti il comparto delle società a partecipazione pubblica - viene effettuata in modo coordinato e con modalità uniformi tra gli Enti soci, potendo essere individuato tra gli Enti un referente per dette richieste, secondo criteri che assicurino l'alternanza tra i soci stessi.

Sono escluse le società quotate in borsa.

C. Regolamenti interni. Principi.

1. Principi generali.

I Regolamenti aziendali sono adottati in applicazione dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza e pubblicità.

Disciplinano e integrano la rigorosa applicazione della normativa (comunitaria, nazionale e regionale), legislativa e regolamentare, sia in riferimento alle disposizioni vigenti sia a quelle eventualmente disposte in ogni tempo con esplicito riferimento alla specifica fattispecie societaria, tenendo conto altresì di ogni direttiva in materia che gli Enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. riterranno di disporre.

La regolamentazione interna sopraindicata potrà essere modificata o integrata per disposizioni normative sopravvenute, per direttive degli Enti locali soci, per ogni altra ragione che rendesse opportuna l'integrazione a giudizio di Ravenna Holding S.p.A..

Le modifiche e/o integrazioni saranno rese pubbliche sul sito internet www.ravennaholdingspa.it, senza necessità di adeguamento del presente codice.

Ravenna Holding S.p.A. adotta la seguente regolamentazione interna:

- 2) Regolamento per l'affidamento di contratti, approvato dal Consiglio di Amministrazione – documento RHRG14;
- 3) Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione – documento RHRG05;
- 4) Regolamento per il rimborso spese agli Amministratori di Ravenna Holding S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione – documento RHRG18;
- 5) Regolamento interno fondo economale di Ravenna Holding S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione – documento RHRG17;
- 6) Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo Interno e Rischi – documento RHRG19;
- 7) Disciplinare Albo fornitori ed appaltatori di Ravenna Holding S.p.A. e delle società da essa controllate Azimut S.p.A., Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Entrate S.p.A. prot. Ravenna Holding S.p.A. n. 156 del 22.03.2018;
- 8) Disciplinare Albo di prestatori di servizi professionali e tecnici per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000 (iva esclusa) di Ravenna Holding S.p.A. e delle società da essa controllate Azimut S.p.A., Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Entrate S.p.A., prot. n. 155 del 22.03.2018;
- 9) Disciplinare Albo prestatori di servizi legali per affidamenti unitari fino ad € 40.000 netti di Ravenna Holding S.p.A. e delle società da essa controllate Azimut S.p.A., Aser Azienda Servizi Romagna S.r.l., Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Entrate S.p.A., prot. n. 154 del 22.03.2018.

2. Regolamento per l'affidamento di contratti.

Il Regolamento disciplina le procedure per l'acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi.

La società nella individuazione dei contraenti intende garantire la trasparenza delle decisioni e delle scelte, nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia (nazionale, comunitaria, regionale), oltre alle specifiche Linee guida disposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce alla centrale di committenza regionale Intercenter e Consip. In via preventiva rispetto all'esperimento di ogni procedura, dovrà essere verificata sul sito www.intercenter.regione.emilia-romagna.it la presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture, servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto.

Ravenna Holding S.p.A. può svolgere funzioni di centrale di committenza qualora venisse qualificata ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016, per conto delle proprie società controllate e/o partecipate, sulla base di specifici accordi con le stesse. In tal senso potrà operare per appalti, forniture, servizi "comuni" o di interesse di specifiche società del Gruppo, con osservanza delle norme previste dal Regolamento.

Le polizze assicurative stipulate da Ravenna Holding S.p.A. devono essere assunte in ogni caso nell'interesse della società, ferma restando l'inassicurabilità da parte dell'Azienda di qualsiasi fattispecie, compresa eventuale tutela legale, che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendenti, Personale distaccato. Potrà farsi eccezione per il rimborso dei costi assicurativi sostenuti dall'interessato, nel solo caso in cui un Amministratore presti la propria attività per la società in modo del tutto gratuito.

3. Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento del personale.

Il Regolamento individua i principi, le regole e le modalità procedurali generali cui Ravenna Holding S.p.A. deve attenersi nella ricerca, selezione ed inserimento di personale nel rispetto dello Statuto.

L'atto é adottato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, senza soluzione di continuità, essendo stato in precedenza adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 6 agosto 2012, n. 133 (abrogato dall'art. 28, comma 1 lett. g, del D.Lgs. n. 175/2016), dettando tuttavia norme in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

A prescindere da ogni eventuale vincolo comunque sancito, Ravenna Holding S.p.A. persegue l'obiettivo di contenimento delle spese di personale, degli oneri contrattuali e delle altre voci di

natura retributiva e indennitaria, secondo gli indirizzi disposti dagli Enti Locali, in coerenza con le proprie esigenze organizzative (e quindi compatibilmente con le stesse), scegliendo tra le varie opzioni funzionalmente attivabili quella più coerente rispetto al suindicato obiettivo.

L'assunzione del personale per la copertura delle qualifiche professionali previste dall'organizzazione della società avviene, salvo i casi espressamente previsti, per procedura aperta a tutti con selezione per titoli ed esami mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta.

Ravenna Holding S.p.A. garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza, di opinioni, orientamenti e condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Codice delle Pari Opportunità.

La società fa riferimento alla formazione professionale continua come scelta qualificante della politica delle risorse umane, compatibilmente con le risorse economiche annuali previste a budget.

In una logica di contenimento dell'incremento della spesa globale e in specifico di limitazione dell'utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile, nell'ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo, Ravenna Holding S.p.A. ricorre ordinariamente alla fattispecie del distacco o comando di dipendenti di società controllate e/o partecipate e/o degli Enti locali soci fermo il rispetto dei requisiti normativi della temporaneità e dell'interesse del distaccante, sia connesso alla "gestione" infragruppo, sia connesso alla necessaria partecipazione al processo di controllo previsto dall'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con L. 7 dicembre 2012, n. 213.

4. Regolamento interno fondo economale.

Il Regolamento stabilisce le applicazioni e le modalità di utilizzo del "*fondo cassa*", indicato come "*fondo economale*".

Il Regolamento stabilisce le fattispecie di utilizzo del fondo economale, trattandosi in ogni caso di spese minute per acquisti e prestazioni di servizi che si rendano opportune e convenienti, necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dei servizi gestiti da Ravenna Holding S.p.A..

5. Regolamento spese amministratori.

In applicazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 727, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., il Regolamento disciplina la procedura per:

- a) il rimborso delle spese di missione effettivamente sostenute dagli Amministratori di Ravenna Holding, per recarsi fuori dall'ambito territoriale del Comune di Ravenna, sede legale della società, per compiere missioni per conto e nell'interesse di Ravenna Holding;
- b) il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori che risiedono fuori dal

Comune di Ravenna, sede legale della società, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso gli uffici della sede per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

6. Regolamento di funzionamento del Comitato di Controllo Interno e Rischi.

Il Regolamento, approvato e aggiornato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, disciplina le modalità di funzionamento del Comitato di Controllo Interno e Rischi.

L'organo è composto da tre Amministratori non esecutivi di cui almeno uno indipendente, escluso il Presidente.

Il Comitato ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione, con funzioni di vigilanza, istruttorie, consultive e propositive, elencate puntualmente nel regolamento.

7. Disciplinare Albi fornitori e prestatori di servizi.

I documenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione, disciplinano l'“Albo delle imprese fornitrici e appaltatrici”, l'Albo di prestatori di servizi professionali e tecnici per l'affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000 (iva esclusa) e l'Albo prestatori di servizi legali per affidamenti unitari fino ad € 40.000 netti, estesi alle Società controllate in regime di autovincolo.

Gli Albi hanno natura regolamentare e sono pubblicati sul sito istituzionale di Ravenna Holding S.p.A., unitamente alla relativa modulistica.

D. Indirizzi degli Enti soci riguardo agli organi societari di Ravenna Holding e delle società partecipate.

1. La Holding.

1.1.1. La ripartizione dei poteri degli organi della holding.

Lo Statuto della Holding prevede i seguenti organi cui competono i relativi poteri sotto indicati:

- **Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione:** lo Statuto prevede che la società è amministrata da un Amministratore Unico nominato dall'assemblea dei soci. L'Assemblea, con delibera motivata, con riguardo in particolare a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può alternativamente disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, così come previste per legge e dallo statuto.

- **Consiglio di Amministrazione:** lo Statuto prevede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione dei poteri di gestione da esercitarsi in via collegiale, fatti salvi quelli delegati all'Amministratore Delegato. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva, non delegabile all'Amministratore Delegato, per:
 - o l'approvazione del Budget della società nel quale dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;
 - o le operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 15 che precede;
 - o le operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci;
 - o le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci;
 - o l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
 - o il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
 - o la cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - o l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci.
- **Amministratore Delegato:** spetta all'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze attribuitegli, la gestione ordinaria della società al fine di dare attuazione a

quanto previsto nel Budget. A tal fine gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione deleghe suddivise per aree omogenee nelle materie indicate, a titolo non esaustivo, dallo Statuto e salve quelle ulteriori che gli potranno essere conferite dal Consiglio medesimo, che ne determina i limiti e le eventuali modalità di esercizio.

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** lo Statuto riserva al Presidente del Consiglio di Amministrazione funzioni di raccordo istituzionale con i soci, nonché di sorveglianza dell'attività sociale.

Le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere cumulate fra loro.

- **Comitato di controllo interno e rischi:** lo Statuto prevede che all'interno del Consiglio di Amministrazione venga istituito un Comitato per il controllo interno e rischi, le cui funzioni sono disciplinate in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato ha funzione di:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- verificare la conformità degli adempimenti operativi delle normative interne.

- **Assemblea dei soci:** gli Enti proprietari sono rappresentati nell'assemblea dei soci dai Sindaci e dal Presidente della Provincia, o loro delegati, che agiscono sulla base degli indirizzi e poteri ricevuti dai rispettivi organi consiliari. L'assemblea dei soci ha competenza esclusiva, tra l'altro, in materia di:

- approvazione del bilancio di esercizio, che prevederà l'autonoma evidenziazione dei risultati gestionali di ciascuna delle società partecipate che operano secondo il modello in house providing;
- approvazione del Budget della società, proposto dall'organo amministrativo che prevederà l'autonoma evidenziazione dei risultati gestionali attesi di ciascuna delle società partecipate che operano in house providing;
- autorizzazione alla cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel Budget;
- autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni, non previste nel Budget, in società ed enti in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci;
- presa d'atto della nomina degli amministratori, e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, effettuata dal Sindaco del Comune di Ravenna ex art. 2449 cod. civ. e nomina degli altri amministratori ovvero dell'Amministratore unico;
- nomina dei sindaci nonché del revisore legale dei conti;
- determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- autorizzazione di operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi ritenuti superiori a quelli previsti da apposita delibera ai sensi di statuto;
- autorizzazione all'organo amministrativo a deliberare in seno alle assemblee della società partecipate in materia di:
 - o determinazione della composizione dell'organo amministrativo e nomina degli amministratori su proposta dell'Amministratore unico ovvero, in caso

di organo collegiale, dell'Amministratore Delegato, ad eccezione degli amministratori designati o nominati direttamente dagli Enti locali, ai sensi dell'art. 2450 cod. civ.;

- o vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda delle partecipate.

1.1.2. La programmazione economico-finanziaria.

Lo Statuto della Holding, per quanto attiene agli atti di programmazione, contempla la redazione di un Budget composto da:

- 1) un programma annuale contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 cod. civ.;
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario, anche riclassificato, per flussi di liquidità;
 - la relazione dell'organo amministrativo di commento;
- 2) un programma pluriennale di durata triennale articolato ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza: a) gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento; b) le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Per quanto attiene agli atti di verifica ex post, lo Statuto prevede la redazione da parte dell'organo amministrativo di una relazione sulle operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. La relazione consuntiva costituirà apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile L'organo amministrativo illustra la relazione consuntiva all'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio sociale.

1.1.3. Il Potere di nomina degli amministratori della Holding.

La designazione degli amministratori della Holding é, ai sensi di legge, di competenza dei Sindaci degli Enti locali soci, come stabilito dall'art. 5.4 della Convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 di cui al paragrafo A.4 del presente Codice, e avviene secondo quanto stabilito nella medesima Convenzione, nonché in base a quanto concordato in sede di Coordinamento soci.

La nomina degli amministratori è deliberata dall'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 2364 cod. civ. e dello Statuto societario.

Qualora disponga che la società sia amministrata da un organo a composizione collegiale, l'Assemblea convocata in sede ordinaria prende atto della nomina degli amministratori - e fra essi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, effettuata dal Sindaco del Comune di Ravenna ex art. 2449 cod. civ. - e delibera la nomina degli altri amministratori, designati dai Sindaci degli Enti soci come stabilito dalla Convenzione ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000.

L'Amministratore Delegato é individuato dal Sindaco del Comune di Ravenna e i componenti il Consiglio di Amministrazione, valuteranno positivamente tale candidatura, impegnandosi a votare il nominativo designato con le relative deleghe di poteri, così come individuate nello Statuto della società.

1.1.4. Assetto del capitale sociale.

La Holding è interamente partecipata dagli Enti soci e le azioni vengono mantenute in proprietà per tutta la durata della società.

2. Le società del Gruppo.

2.1. L'assemblea dei soci delle società del Gruppo.

L'assemblea dei soci deve consentire agli Enti soci di Ravenna Holding di esprimere le proprie decisioni e pertanto gli statuti delle società controllate dovranno riservare alla competenza dell'assemblea i seguenti argomenti ritenuti fondamentali:

- approvazione del Budget della società proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e determinazione dei relativi compensi;
- autorizzazione delle operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi ritenuti significativi;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- esame della relazione sulle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale.

Nelle assemblee delle società partecipate partecipa l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato della Holding, ovvero suo delegato ex art. 2372 del codice civile.

L'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato per partecipare e votare nelle assemblee delle società partecipate deve avere ricevuto in base allo statuto le autorizzazioni dall'assemblea dei soci della Holding in merito alle materie di cui all'art. 15 lett. j) e k) dello statuto di Ravenna Holding S.p.A.

2.2. Gli amministratori delle società del Gruppo.

2.2.1. Le nomine. Il potere di nomina.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dagli strumenti di governance delle singole società, la nomina degli amministratori delle società del Gruppo deve ispirarsi ai seguenti principi.

I nominativi degli amministratori delle società partecipate vengono proposti all'assemblea dei soci della Holding dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore Delegato, sentito il Consiglio di Amministrazione della Holding stessa. L'assemblea dei soci della Holding approva i nominativi

e autorizza l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato a partecipare e votare nell'assemblea dei soci della società partecipata, avente ad oggetto la nomina degli amministratori di quest'ultima.

L'Amministratore Unico o il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione delle società controllate sono nominati su designazione dell'Amministratore Unico o dell'Amministratore Delegato della Holding dopo avere ricevuto l'autorizzazione dall'assemblea dei soci della Holding, secondo quanto previsto nella vigente Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Per le società miste, si opererà con le medesime modalità indicate al capoverso precedente per la nomina degli amministratori di spettanza pubblica, sulla base dei patti parasociali in essere.

Dovrà essere rispettato il numero massimo di amministratori e la composizione del Consiglio normativamente prevista ed osservata in ogni caso la normativa vigente in materia al tempo della nomina.

2.2.2. Amministrazione della società.

La gestione della società, nel rispetto e in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci, spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono responsabili.

Lo Statuto prevede che con l'approvazione, da parte dei soci, del Budget della società si autorizzi, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori ivi contemplati anche ai sensi dell'art. 2364, 1 comma, n. 5), seconda parte del codice civile.

Qualora Ravenna Holding ritenga che la società partecipata non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa dall'assemblea dei soci, può richiedere ai sensi della normativa vigente l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società.

La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

Gli amministratori di Ravenna Holding e delle società controllate di nomina pubblica, prima dell'accettazione dell'incarico, dovranno dichiarare di avere preso visione del presente Codice di comportamento e di condividerne le previsioni in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intendono perseguire Ravenna Holding e gli Enti soci.

2.2.3. Organizzazione del Consiglio di Amministrazione: il presidente, l'amministratore delegato e le deleghe di poteri.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora sia nominato anche l'Amministratore Delegato, saranno attribuite le seguenti funzioni:

- collegamento istituzionale con gli Enti soci;

- sorveglianza sull'attività gestionale e la corretta esecuzione delle deliberazioni assembleari e di consiglio;
- responsabilità del sistema di controllo interno (c.d. audit interno).

In ogni caso potranno essere affidate deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne ed istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato avocando comunque a sé, quale organo collegiale, oltre a quanto previsto per legge ex art. 2381 del codice civile, le seguenti materie:

- il Budget della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti;
le operazioni di investimento o di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori al valore stabilito in apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria, assunta in sede di nomina degli amministratori in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci e quelle da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci;
- il rilascio di garanzie a favore di terzi e l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle Assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci.

3. La disciplina degli obblighi di informazione.

Le società controllate da Ravenna Holding, al pari della Holding medesima, dovranno dotarsi di una struttura informativa che consenta ai soci di ottenere le informazioni, sia di natura preventiva che consuntiva.

4. Il controllo di legalità e il controllo contabile.

I componenti il Collegio Sindacale delle società controllate (salvo il ricorrere della fattispecie del revisore unico) dovranno essere in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia qualora sia affidato anche l'incarico di revisione legale.

Il Collegio Sindacale, come previsto dall'art. 2403 del codice civile e s.m.i., vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché esercita la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del codice civile, salvo attribuzione specifica di tale funzione ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, da motivarsi in sede di assemblea dei soci all'atto della nomina di questi ultimi.

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale viene effettuata in base a quanto previsto al successivo argomento "E" sub 2).

5. Il Comitato di controllo interno e rischi.

Lo Statuto delle società controllate potrà prevedere la costituzione di un Comitato di controllo interno e rischi, composto dai consiglieri di amministrazione che non svolgano la funzione di presidente ovvero che non siano delegati di altri poteri gestori dal consiglio (consiglieri non esecutivi).

Il Comitato per il controllo interno e rischi ha il compito di assistere, con funzioni di vigilanza, istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Amministrazione.

Il Regolamento di funzionamento del Comitato di controllo interno e rischi della Holding è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei soci in data 29.04.2013, su proposta del Consiglio di Amministrazione assunta in data 30.01.2013. La modifica del Regolamento è stata approvata dall'assemblea ordinaria dei soci in data 06.05.2019, su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata in data 11.03.2019.

6. I principi di governance applicabili alle società partecipate.

Ove si raggiunga un accordo con i soci delle società nelle quali Ravenna Holding partecipa con una quota di minoranza, gli statuti delle partecipate dovranno essere modificati secondo quanto previsto dal presente codice, compatibilmente con la diversa posizione di socio non di maggioranza.

Ove non si raggiunga un accordo con gli altri soci in ordine alle modifiche statutarie, le previsioni del presente codice avranno valore di principi etici applicabili laddove è comunque possibile uniformare il comportamento della partecipata.

7. Diritto di informazione e accesso agli atti.

I Consiglieri degli Enti soci, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2 del T.U.E.L. e s.m.i., hanno diritto di ottenere dalla Holding tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla normativa vigente.

8. Sistema di controllo interno.

Le società del Gruppo ristretto devono, in coerenza con le norme statutarie, definire e predisporre regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire un adeguato sistema di controllo interno. Il sistema di controllo interno dovrà garantire il monitoraggio e la misurazione dei principali rischi delle società del Gruppo ristretto.

Il sistema di controllo interno deve contribuire a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti.

L'organo amministrativo, anche con l'ausilio e l'assistenza del Comitato per il controllo interno e rischi, ove costituito, definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, al fine di identificare i principali rischi per le società e determinare i criteri di compatibilità di tali rischi con

una corretta e sana gestione dell'impresa.

L'organo amministrativo nella relazione sul governo societario descrive puntualmente gli elementi essenziali del controllo interno ed esprime la propria valutazione sulla sua adeguatezza.

L'organo amministrativo nell'esercizio delle proprie funzioni tiene conto delle migliori pratiche, esistenti in ambito nazionale ed internazionale, sulle procedure da applicare per il controllo interno. Particolare attenzione dovrà essere data ai modelli di organizzazione e di gestione adottati ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Nelle società del Gruppo ristretto la revisione legale dei conti può essere esercitata da un'unica società di revisione o revisore legale. La relazione della società di revisione non può essere firmata dalla stessa persona fisica per più di tre esercizi. L'incarico alla società di revisione o al revisore legale non può avere durata superiore a sei esercizi.

E. Componenti organi societari: status e vicende connesse.

Il rispetto degli indirizzi della proprietà dovrà essere garantito da amministratori in possesso dei requisiti di professionalità, competenza, onorabilità, così come indicati dalla normativa vigente.

1. Organo amministrativo.

1.1. Requisiti.

Gli amministratori della Capo Gruppo, delle società controllate e delle partecipate devono possedere i requisiti indicati dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui in particolare gli artt. 2382, 2387 e 2390 c.c. e il d.lgs. 175/2016 e relative norme attuative, nonché dallo Statuto della società.

Inoltre non devono trovarsi nelle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla normativa tempo per tempo vigente, tra cui in particolare il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta una dichiarazione in merito all'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla norma vigente e, nel corso dell'incarico, presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause normativamente stabilite.

Gli amministratori dovranno altresì:

1) dichiarare:

- a) il numero di cariche di amministratore o sindaco in altre società o presso enti pubblici, indicando i relativi compensi;
- b) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (compresi i compensi spettanti);

2) allegare curriculum vitae dettagliato.

Ogni variazione dovrà essere prontamente comunicata a Ravenna Holding e alla società di riferimento per le pubblicazioni normativamente previste.

Gli amministratori di nomina pubblica al momento dell'accettazione della carica devono rilasciare una dichiarazione nella quale risulti:

- a) che essi sono a conoscenza della convenzione tra i soci pubblici ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (per il controllo congiunto) nonché dello Statuto della società e di dividerne le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
- b) l'impegno a uniformarsi a quanto previsto nel presente Codice di comportamento e alle direttive che gli stessi soci impartiranno al fine di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società.

Gli amministratori di nomina pubblica devono altresì provvedere alle dichiarazioni ed attestazioni previste dalla L. 5 luglio 1982, n. 441 e dalla normativa vigente in conseguenza della nomina, degli aggiornamenti annuali, della cessazione. Devono provvedere a trasmettere copia delle

predette dichiarazioni a Ravenna Holding e alla società di riferimento per le pubblicazioni normativamente previste.

Gli amministratori devono potere dedicare allo svolgimento diligente del loro compito il tempo occorrente alle necessità della società.

L'organo amministrativo della società controllante, al fine di garantire la coerenza con il comma precedente, determina i criteri applicativi, avendo presente il numero di cariche ricoperte da ciascun amministratore in società finanziarie, bancarie, assicurative e/o di altro genere e della dimensione delle medesime società.

Tali criteri dovranno tenere conto del ruolo effettivamente svolto dall'amministratore – consigliere esecutivo, non esecutivo, indipendente – della natura e della dimensione della società in cui sono ricoperti gli incarichi, nonché della loro eventuale appartenenza al Gruppo.

1.2. Funzionamento.

I Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo ristretto devono riunirsi con regolarità e possono adottare un regolamento di funzionamento che garantisca l'esercizio efficiente delle funzioni.

Gli amministratori delle società del Gruppo hanno la responsabilità primaria di perseguire gli indirizzi strategici della proprietà e di osservare le direttive impartite dalla società controllante alle controllate, al fine di poter ottenere benefici derivanti dall'appartenenza al "sistema di Gruppo" – holding.

Le delibere degli amministratori, anche se le scelte gestionali sono preventivamente influenzate – nei limiti e nel rispetto delle leggi esistenti – da chi esercita attività di direzione e coordinamento, devono essere sempre assunte in autonomia, con indipendenza di giudizio e con cognizione di causa, con l'intento di perseguire gli obiettivi della creazione di valore per l'azionista e del rafforzamento degli asset patrimoniali delle società amministrate.

La Capo Gruppo – Ravenna Holding S.p.A. – dovrà esercitare l'attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società controllate.

Gli statuti delle società controllate dovranno essere adeguati a tal fine, conformemente alla disciplina introdotta dagli articoli 2497 e ss. del Codice Civile e s.m.i..

L'organo amministrativo della Capo Gruppo, nel rispetto delle competenze attribuite dallo Statuto della società, dovrà, in particolare:

- predisporre adeguati piani strategici, industriali e finanziari, al fine di ottimizzare le risorse disponibili nelle società del Gruppo ristretto;
- valutare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società (con particolare riferimento a quelle del gruppo ristretto), con particolare attenzione ai meccanismi di controllo interno e agli eventuali conflitti di interesse;

- esaminare preventivamente le operazioni di maggior valore strategico delle società controllate, allo scopo di monitorare la situazione patrimoniale di queste ultime e di valutare i riflessi di tali operazioni sulla controllante. Tale procedura preventiva dovrà mettere in condizione l'azionista di essere a conoscenza di operazioni che possono determinare perdite eventuali e/o erosione del capitale delle società del Gruppo ristretto;
- predisporre, almeno una volta all'anno nell'ambito del documento di bilancio, una nota informativa sul governo delle società e sulle modalità di applicazione di quanto previsto nel presente comma;
- impartire indirizzi nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento.

Gli amministratori delle società controllate devono attenersi, nei limiti delle loro competenze e in conformità agli statuti delle società, a quanto previsto nel capoverso precedente.

Gli amministratori delle società del Gruppo devono attenersi ai doveri di riservatezza a tutela dell'efficienza dell'impresa e del corretto funzionamento del sistema economico, in coerenza con i principi del diritto societario e delle disposizioni dell'art. 2381 del Codice Civile e s.m.i.

1.3. Composizione.

L'organo amministrativo delle società del Gruppo ristretto è composto, di norma, da amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti.

I compiti e le funzioni dei **consiglieri esecutivi** sono stabiliti dagli statuti delle singole società e devono essere resi noti al pubblico.

Gli **amministratori non esecutivi** devono contribuire all'assunzione di decisioni equilibrate. Il loro numero, la loro competenza, autorevolezza, disponibilità di tempo devono garantire che le loro opinioni possano avere un peso nelle decisioni del Consiglio.

Gli **amministratori indipendenti** sono tali perché non intrattengono, non hanno intrattenuto negli ultimi due anni, neppure indirettamente, con le società del Gruppo, relazioni tali da condizionare nel presente l'autonomia di giudizio. In caso di riconferma, anche per più volte, nell'organo amministrativo della medesima società, l'amministratore qualificabile come indipendente all'atto della prima nomina conserva il requisito.

In particolare, la situazione di indipendenza si determina con il verificarsi delle seguenti condizioni:

- non avere, negli ultimi due anni, assunto incarichi di amministratore, sindaco e/o dirigente con responsabilità strategiche nelle società controllate e/o partecipate dalla Holding;
- non aver svolto, negli ultimi due anni, attività di consulenza significativa e in forma continuativa con le società controllate e/o partecipate dalla Holding;
- non disporre, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, di azioni e/o quote di partecipazione delle società della Holding;

- non aver avuto negli ultimi due con le società della Holding relazioni commerciali e finanziarie, né svolto attività professionali in forma continuativa e significativa;
- non essere stato, nel predetto periodo, lavoratore dipendente con funzioni direttive delle società facenti parte della holding;
- non essere stretto familiare di una persona che rivesta l'incarico di amministratore, sindaco, consulente (con rapporti significativi e continuativi) nelle società del Gruppo, ovvero stretto familiare di consiglieri, assessori e Sindaci dei Comuni Soci, nonché di consiglieri, assessori e Presidente della Provincia di Ravenna. Per stretto familiare s'intendono: genitori, figli, coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio ed eventuali familiari conviventi.
- non avere, negli ultimi due anni, ricoperto l'incarico di assessore, Sindaco dei Comuni di Ravenna, Faenza, Cervia e Russi ovvero assessore, Presidente della Provincia di Ravenna.

1.4. Procedura per la nomina.

Le nomine degli amministratori delle società del Gruppo ristretto devono rispettare procedure trasparenti e garantire informazioni adeguate e tempestive sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Per ogni candidato alla carica di amministratore deve essere fornito un curriculum esauriente e dettagliato, contenente le caratteristiche professionali e personali, con l'eventuale idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Il curriculum é depositato presso la sede sociale prima della data prevista per l'assemblea e successivamente pubblicato, dopo la nomina, sul sito internet della società Capo Gruppo.

Le nomine degli amministratori delle società del Gruppo ristretto saranno effettuate a norma di Statuto, del presente Codice e tenendo conto delle procedure indicate nella *"Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi"* sottoscritta in data 30.11.2011 e successivamente ridefinita, come indicato al par. A.4.

Le nomine devono in ogni caso rispettare le norme tempo per tempo vigenti in materia di parità di genere.

L'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato della Capo Gruppo, sentito il Consiglio di Amministrazione, propone all'assemblea dei soci della Holding, per quanto di sua competenza, i nominativi degli amministratori delle società controllate.

La proposta dovrà contenere valutazioni dettagliate sulla forma e composizione dell'organo amministrativo, sulle caratteristiche professionali e personali dei candidati e sulla individuazione delle figure professionali la cui presenza possa garantire un efficace funzionamento dell'organo societario.

La stessa proposta, verificati gli incarichi in altre società degli amministratori da nominare, dovrà contenere valutazioni puntuali circa la loro compatibilità con lo svolgimento diligente dei compiti negli organi delle società controllate.

Di norma, nei Consigli di Amministrazione delle società controllate da Ravenna Holding S.p.A. deve essere garantita la presenza di almeno un consigliere indipendente. Può essere altresì prevista la partecipazione di un consigliere di amministrazione della Capo Gruppo, al fine di garantire una più efficace azione di direzione e coordinamento da parte della controllante.

L'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato della Capo Gruppo dovrà predisporre, sulla base delle richieste pervenute alla società e delle sue stesse indicazioni, la "*Lista dei candidati degli amministratori indipendenti*" e verificare, in via preventiva, se il curriculum corrisponde ai requisiti indicati dal presente Codice. Gli amministratori indipendenti verranno scelti di norma all'interno della lista. Tale lista sarà resa pubblica attraverso il sito internet della società Capo Gruppo.

Chiunque rientri nella condizione di amministratore indipendente può avanzare richiesta di inserimento nella lista di cui sopra.

Gli amministratori delle società controllate sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono, di norma, rieleggibili per non più di una volta, ovvero per un massimo di sei esercizi. Tale disposizione non trova applicazione per gli amministratori nominati dagli Enti soci ex art. 2449 del codice civile. Per gli amministratori unici, i presidenti e gli amministratori delegati l'eventuale rieleggibilità, oltre i termini sopra indicati per ulteriori tre esercizi, deve essere debitamente motivata e sottoposta all'assemblea dei soci della controllante. Nel computo si tiene conto dei mandati svolti per intero o almeno al 50% della durata stabilita all'atto della nomina.

Ravenna Holding effettua verifiche con modalità definite riguardo al possesso da parte degli amministratori dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente codice, nonché sulle dichiarazioni rese dagli stessi ai sensi del presente Codice, in occasione della nomina e degli aggiornamenti annuali.

Per quanto riguarda le società partecipate, l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato della Capo Gruppo, sentito il Consiglio di Amministrazione, propone all'assemblea dei soci della Holding, i nominativi degli amministratori di competenza/designazione di Ravenna Holding.

Nel caso di società partecipate nelle quali non è prevista la designazione diretta di amministratori da parte di Ravenna Holding, ma sono previste nomine concertate tra i soci, l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato della Capo Gruppo propone all'assemblea dei soci della Holding una delibera di indirizzo, tenendo conto delle diverse fattispecie societarie e dell'entità della partecipazione.

La Società, anche nella sua qualità di capogruppo, verifica la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese da:

- amministratori di Ravenna Holding. Costituendo presupposto della nomina, la verifica delle dichiarazioni rese dai componenti gli organi societari prima della nomina avviene a

cura dei soci designanti. In occasione dei successivi aggiornamenti le verifiche sono effettuate dal RPCT, con l'eventuale supporto della Società;

- amministratori delle società controllate e delle società partecipate designati dalla Holding, come presupposto della nomina e con indicazione alle stesse di provvedere alla verifica dei successivi aggiornamenti. Ravenna Holding si riserva di effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dagli amministratori delle società controllate.

1.5. Remunerazione degli amministratori.

Le remunerazioni degli amministratori, se non diversamente stabilito negli statuti delle società del Gruppo, sono determinate dall'assemblea dei soci e devono essere comunque contenute all'interno dei limiti e prescrizioni previsti dalla normativa vigente.

La remunerazione deve essere adeguata al compito e alle responsabilità e, quindi, dovrà tenere conto della distinzione fra ruoli esecutivi e ruoli non esecutivi.

Nel caso in cui un amministratore della Capo Gruppo partecipi al Consiglio di Amministrazione di una società del Gruppo ristretto, la retribuzione relativa alla partecipazione all'interno di tale organo non può eccedere:

- il 50 % del compenso deliberato nella società controllata per il ruolo di amministratore nella società controllata stessa, se amministratore non esecutivo nella controllante;
- il 10% del compenso percepito come consigliere della controllante, se amministratore esecutivo della controllante.

La differenza tra compenso deliberato nella società controllata e compenso spettante a norma del comma che precede è versata a favore di Ravenna Holding S.p.A..

E' fatta salva la possibilità di attribuire indennità di risultato agli amministratori nei limiti di legge.

Gli amministratori delle società del Gruppo non possono accettare né per sé, né per altri, neppure in occasione delle festività, da soggetti interessati alle attività delle società controllate da Ravenna Holding S.p.A. vantaggi, regali o altre utilità. Sono qualificabili come vantaggi, regali e utilità, doni che eccedano il valore in via orientativa di euro 50,00. Ogni dono di valore superiore a tale importo dovrà essere restituito.

2. Sindaci.

La nomina dei sindaci deve rispettare procedure trasparenti e garantire informazioni adeguate sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

I sindaci agiscono con autonomia e indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

I sindaci sono scelti fra persone che rispondano ai requisiti degli articoli 2397 e ss. del codice civile, salvo successiva normativa di integrazione e/o modificazione, oltre a quelli sottoindicati:

- non avere avuto negli ultimi due anni con le società del Gruppo incarichi di amministratore e/o dirigente con responsabilità strategiche nelle società del Gruppo;
- non avere avuto, negli ultimi due anni, rapporti significativi e continuativi di consulenza con le società del Gruppo;
- non disporre, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate e fiduciarie o interposte persone, di azioni e/o quote di partecipazione delle società del Gruppo;
- non avere avuto, negli ultimi due anni, relazioni commerciali e finanziarie, né avere svolto attività professionali in modo significativo e continuativo con le società del Gruppo;
- non avere avuto, negli ultimi due anni, rapporti di lavoro dipendente, con funzioni direttive, con le società del Gruppo;
- non aver ricoperto, negli ultimi due anni, incarichi di assessore, sindaco dei Comuni Soci ovvero assessore, Presidente della Provincia;
- non ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Devono essere garantiti tutti gli obblighi e quanto previsto dagli articoli dal 2397 fino al 2409 del Codice Civile ed eventuale successiva normativa integrativa e/o modificativa.

In particolare, in ottemperanza al disposto dell'art. 2400, comma 4, cod. civ., al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, all'assemblea della società devono essere resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. Periodicamente sarà richiesto un aggiornamento della posizione.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta in ogni caso dichiarazione in merito al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme e dal presente codice e dichiara altresì di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico e di comportamento e del Codice di comportamento e di corporate governance di Ravenna Holding S.p.A. e di non ravvisare, nel rispetto di tali documenti, motivi ostativi alla nomina. Nel corso dell'incarico presenta annualmente una analoga dichiarazione aggiornata.

Ogni variazione dovrà essere prontamente comunicata a Ravenna Holding e alla società di riferimento per le pubblicazioni normativamente previste.

I sindaci delle società del Gruppo ristretto sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili per non più di una volta, ovvero per un massimo di sei esercizi.

Non può essere ricoperto più di un incarico all'interno delle società controllate dalla Capo Gruppo, fatto salvo quanto previsto al punto successivo.

I sindaci della Capo Gruppo possono, al fine di garantire un più efficace controllo, ricoprire l'incarico anche nelle società controllate. In tale eventualità i compensi dovranno essere forfettizzati sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione della controllante, allo

scopo di ridurre l'onere complessivo per il Gruppo. Il sindaco che ricopra il medesimo incarico presso una sola controllata non ha, in caso di esigenze di continuità, alcuna limitazione alla conferma nella controllata, salvo quella generale dei due mandati in ciascuna società.

Quanto previsto al punto precedente é applicabile anche alle società controllate dalle società del Gruppo ristretto.

I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter disporre e poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

I sindaci indicati o eletti dall'assemblea, anche se da liste di minoranza, non sono legittimati a trasmettere informazioni all'esterno e/o al pubblico, ed in particolare ai soci che li hanno eletti.

Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società che lo ha nominato, o della Capo Gruppo, informa in modo tempestivo ed esauriente gli altri sindaci e il presidente del Consiglio di Amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

I sindaci svolgono le proprie attività e verifiche mantenendo uno scambio costante di informazioni con gli organi societari preposti ai controlli interni.

Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza del revisore legale e/o della società di revisione.

La società controllante si impegna a non nominare nei collegi delle società controllate sindaci che svolgano i medesimi incarichi nelle società partecipate e a non designare nei collegi delle società partecipate sindaci che svolgano i medesimi incarichi nelle società controllate, salvo casi particolari e con adeguate esplicite motivazioni.

L'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato della Capo Gruppo dovrà predisporre, sulla base delle richieste pervenute alla società e delle sue stesse indicazioni, la "Lista dei sindaci" e verificare, in via preventiva, se il curriculum corrisponde ai requisiti richiesti dal presente Codice. I sindaci delle società del Gruppo ristretto verranno scelti all'interno della Lista. Tale Lista sarà resa pubblica attraverso il sito internet della società Capo Gruppo. Chiunque, avendone titolo e nel rispetto dei principi e dei criteri del presente Codice, può avanzare richiesta di inserimento nella Lista di cui sopra.

Ravenna Holding effettua verifiche con modalità definite riguardo al possesso da parte dei sindaci dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente codice, nonché sulle dichiarazioni rese dagli stessi ai sensi del presente Codice, in occasione della nomina e degli aggiornamenti annuali.

La Società, anche nella sua qualità di capogruppo, verifica la completezza e la veridicità delle dichiarazioni rese da:

- Sindaci di Ravenna Holding. Costituendo presupposto della nomina, la verifica delle dichiarazioni rese dai componenti gli organi societari prima della nomina avviene a cura dei soci designanti. In occasione dei successivi aggiornamenti le verifiche sono effettuate dal RPCT, con l'eventuale supporto della Società;

- Sindaci delle società controllate delle società partecipate designati dalla Holding, come presupposto della nomina e con indicazione alle stesse di provvedere alla verifica dei successivi aggiornamenti. Ravenna Holding si riserva di effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni rese dagli amministratori delle società controllate.

3. Rapporti con gli azionisti.

I Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo si impegnano a favorire la più ampia partecipazione degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

In particolare, i consiglieri delle società del Gruppo ristretto si impegnano a rispettare i contenuti del presente Codice di comportamento, per quanto riferibile agli amministratori.

F. Anticorruzione e trasparenza. Principi e modalità applicative.

Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto sono tenute all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione é completato con il contenuto dei decreti attuativi, fatte salve ulteriori integrazioni e modificazioni:

- riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della L. 190/2012 (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33);
- disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Ravenna Holding e le società del Gruppo si conformano inoltre agli indirizzi dei soci definiti in materia.

1. Anticorruzione.

Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

Al fine di creare una efficace organizzazione e di evitare la moltiplicazione degli strumenti, potendo già disporre di modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione, Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto fanno perno su essi, estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla L. 231/2001 e dal Titolo II del Libro secondo del Codice Penale ma anche alle *“situazioni di cattiva amministrazione”*.

Tale impostazione risulta espressamente indicata dalle Linee Guida dettate con delibera ANAC n. 1134/2017, ove si precisa che *“In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012”*.

Quanto sopra con lo scopo di conseguire fattivamente e concretamente gli obiettivi previsti dalla L. 190/2012, sia dal lato attivo che da quello passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla società (società strumentali/società di interesse generale).

In particolare, Ravenna Holding S.p.A. e le società del Gruppo ristretto danno attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione mediante integrazione e revisione dei Modelli adottati, secondo le prescrizioni A.N.A.C. sopra citate, o adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in relazione alle peculiarità proprie di ogni società.

I Piani sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del Modello da ciascuna società adottato.

La metodologia prevede lo svolgimento di due fasi essenziali:

1. mappatura del rischio;
2. gestione del rischio.

La mappatura del rischio si articola nelle fasi seguenti:

- a) identificazione delle aree a rischio;
- b) analisi e valutazione del rischio;
- c) enucleazione dei processi sensibili.

La gestione del rischio si compone delle seguenti fasi:

- a) fissazione dei protocolli;
- b) specificazione dei protocolli tramite procedure;
- c) fissazione del flusso informativo;
- d) identificazione dei meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione.

I PTPCT ovvero i Modelli integrati di cui sopra definiscono inoltre meccanismi che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione.

Devono essere trasmessi dalle Società del Gruppo ristretto a Ravenna Holding S.p.A. ed essere pubblicati sul sito istituzionale delle società. Ravenna Holding S.p.A. trasmette il proprio Piano agli Enti Locali vigilanti.

La verifica dell'attuazione dei Piani ovvero dei Modelli integrati è attribuita, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della l. 190/2012, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato dall'organo amministrativo di ogni società e individuato sulla base delle disposizioni fornite dall'ANAC con la Delibera n. 1134 del 8 novembre 2017.

Ravenna Holding verifica l'avvenuta introduzione dei Piani ovvero dei Modelli integrati da parte delle società del Gruppo ristretto e attua il flusso delle informazioni, compresa l'eventuale segnalazione di illeciti, con le modalità definite dagli Enti locali vigilanti.

Sulla base di quanto specificamente previsto dal succitato Piano Nazionale Anticorruzione, Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto sono in ogni caso tenuti a verificare:

- a) la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.;
- b) la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013, per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, e s.m.i..
- c) ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i., la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- 1) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- 2) all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013 e s.m.i..

2. Trasparenza.

La trasparenza dell'attività amministrativa costituisce principio generale in materia di anticorruzione ed è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali di Ravenna Holding e delle Società del Gruppo ristretto, delle informazioni previste dalla legge, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal d.l. n. 97/2016, la Società indica in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Come precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con l'adozione del PNA 2016 e dell'Aggiornamento 2017 dello stesso, tale sezione deve altresì contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.1. Istituzione della sezione "Società trasparente" del sito internet istituzionale.

Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto provvedono, in forma coordinata, a pubblicare sul proprio sito, in un'apposita sezione denominata "Società trasparente", le informazioni richieste dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto dagli Enti soci e per quanto applicabile alla struttura societaria.

I dati e le informazioni oggetto di pubblicazione sono individuati da Ravenna Holding e dalle società del Gruppo ristretto, ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia, all'interno del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in relazione alle peculiarità proprie di ogni società.

2.2. Indirizzo di posta elettronica certificata per istanze e informazioni.

Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto rendono noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi della normativa vigente e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica previsti dalla normativa vigente, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

2.3. Accesso civico.

Le società del Gruppo ristretto e la Capogruppo garantiscono e favoriscono l'esercizio del diritto in rubrica indicato, consistente nella facoltà di chiunque di richiedere - gratuitamente e senza giustificazioni di alcuna sorta - dati, informazioni e/o documenti per i quali la legge prescrive l'obbligo di pubblicazione, nei casi in cui quest'ultima sia stata omessa.

A tal fine è predisposto un apposito format che l'interessato potrà compilare, inserendo i di lui dati identificativi e l'oggetto della richiesta, rinvenibile alla sottosezione "Accesso civico" di "Società Trasparente".

G. Codice etico e D.Lgs. 231/2001. Modello e principi.

1. L'adozione del modello previsto dal D.Lgs.231/2001 in chiave estensiva.

Ravenna Holding e le società del Gruppo ristretto adottano il modello di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello rappresenta non solo uno strumento di prevenzione di eventuali reati, ma migliora, in quanto insieme di regole cui gli esponenti aziendali sono tenuti ad uniformarsi, la corporate governance di Ravenna Holding S.p.A. e delle società del Gruppo ristretto.

Scopo del Modello é la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche e principalmente in via preventiva e tale da non potere essere violato se non eludendone fraudolentemente le disposizioni.

Data la natura delle società pubbliche, in tale ambito il modello di cui al D.Lgs. 231/2001 - tipicamente privatistico - deve essere implementato estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal medesimo D.Lgs. 231/2001, ma anche ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti nella L. 190/2012.

2. Aspetti generali del modello.

Lo sviluppo del modello di organizzazione e gestione, adeguato a prevenire il rischio di illeciti, é attuato con riferimento alle problematiche e alle modalità gestionali specifiche di ogni società del Gruppo ristretto, rispettando gli standard fissati dal modello della Capo Gruppo, secondo le fasi seguenti:

- a) identificazione dei rischi e dei processi sensibili;

- b) individuazione delle iniziative necessarie ai fini del miglioramento e dell'adeguamento del sistema di controllo interno e dei requisiti organizzativi essenziali alla luce dei principi della separazione delle funzioni e della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- c) definizione delle procedure decisionali e gestionali.

Sono conseguentemente predisposti:

- il Codice Etico e di comportamento, che fissa le linee di orientamento generali e i principi cui l'operatività della società si ispira costantemente;
- il Codice di Comportamento e di Corporate Governance (il presente documento), volto a disciplinare: la definizione degli organi di direzione e coordinamento, i rapporti con le società partecipate/controllate, i regolamenti interni, il modello di corporate governance; lo status di amministratori e sindaci, i principi relativi alle misure anticorruzione e di trasparenza, i principi relativi al modello per la responsabilità amministrativa;
- il Modello di Organizzazione e Gestione, specificamente diretto alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, fondato sui protocolli, procedure tese a disciplinare in dettaglio le modalità operative nei settori "sensibili", e su un sistema di deleghe di funzioni e di procure che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- il Piano Formativo, essenziale ai fini della concreta applicazione e rispetto di detto Modello, volto ad assicurare l'attività di sensibilizzazione di tutte le strutture e livelli aziendali per ottenere l'osservanza delle regole e procedure previste dal Modello.

Ravenna Holding e le società del Gruppo procedono a norma dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, ad affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza - O.d.V.).

3. Aspetti specifici del modello.

In riferimento alle varie tipologie societarie, il modello deve tenere, in via specifica, conto:

- a) per le società in house providing, della necessità di assicurare controlli effettivi delle attività societarie da parte di Ravenna Holding e degli Enti soci, in attuazione degli indirizzi espressione del controllo analogo;
- b) per le società miste a partecipazione di capitale privato:
 - 1. presenza nella gestione della società di amministratori di nomina privata, adottando strumenti e cautele sulle possibili commistioni di interessi in relazione ai contratti affidati ai soci privati;
 - 2. natura di stazione appaltante e al contempo di impresa operante sul libero mercato per acquisire ulteriori affidamenti, con possibile commistione di interessi con

imprese partecipanti ad appalti indetti dalla società e possibili partner della società stessa per eventuali nuove acquisizioni.

Si assume come strumento imprescindibile l'adozione da parte delle società del Gruppo ristretto di procedure interne tese ad assicurare mediante procedure informatiche la tracciabilità dell'attività aziendale e in particolare dei processi di spesa.

Ravenna Holding indica come indirizzo alle società del Gruppo ristretto, ove pertinente ed opportuno, di operare nell'ambito di processi aziendali informati ai sistemi di gestione per la qualità, acquisendo, mantenendo ed implementando le relative certificazioni.

Al fine di rafforzare il carattere di continuità dei controlli, le competenze dei Comitati di controllo interno e rischi e dell'Internal audit possono essere implementate come strumento di controllo specifico degli aspetti strutturali delle varie società, in raccordo con l'attività del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, nonché del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

4. Ravenna Holding: Codice Etico, Modello, Organismo di Vigilanza.

Ravenna Holding ha predisposto un Codice Etico e di comportamento, espressione di valori e principi cui l'attività aziendale si ispira. Tale strumento rappresenta un veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome e per conto della società, affinché, conformando costantemente il loro operare alle prescrizioni previste, orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e dei principi di correttezza e trasparenza.

L'adozione e la revisione del Codice Etico e di comportamento sono oggetto di approvazione dell'organo amministrativo. La diffusione alle parti interessate è attuata dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore Delegato.

Il Modello è espressione della politica aziendale perseguita dai massimi vertici societari: il potere di adottarlo, integrarlo e/o modificarlo è demandato all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo nomina altresì l'Organismo di Vigilanza con i compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'organo amministrativo, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore Delegato, provvede ad aggiornare il Modello qualora vengano in considerazione esigenze di implementazione dovute, ad esempio, a modifiche normative, variazioni organizzative, individuazione di ulteriori aree a rischio, o altro.

Questo Codice di Comportamento e di Corporate Governance costituisce parte integrante del Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per prevenire il rischio di illecito. Esso è approvato e revisionato con le modalità definite all'argomento " H " di questo documento.

I Regolamenti descritti all'argomento " C " di questo documento costituiscono protocolli interni che fanno parte integrante del Modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 per prevenire

il rischio di illecito. Essi sono adottati e, se necessario, aggiornati con le modalità definite allo stesso argomento " C " di questo documento.

Per la completa attuazione dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello e in armonia con questi, sono definiti ulteriori protocolli e predisposte le relative procedure organizzative, costituenti parte integrante del Modello stesso.

Tali procedure sono predisposte, approvate e rese esecutive dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore Delegato su mandato del Consiglio di Amministrazione; l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato garantisce il loro aggiornamento e la diffusione alle funzioni responsabili delle aree cui esse sono destinate.

Il Piano Formativo, essenziale ai fini della concreta applicazione e rispetto del Modello, è predisposto dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore Delegato e reso operativo e monitorato circa l'efficacia dalle funzioni responsabili delle aree coinvolte.

5. Coordinamento in sede di Gruppo ristretto societario.

Ravenna Holding assicura l'armonizzazione e l'applicazione dei modelli adottati dalle società partecipate, con particolare incisività per le società controllate.

Le società del Gruppo ristretto devono sollecitamente trasmettere a Ravenna Holding il Codice Etico e di comportamento e il Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 approvati, nonché i successivi aggiornamenti.

Le società del Gruppo ristretto sono tenute a strutturare l'Organismo di Vigilanza in modo coerente con l'espressione del controllo analogo (società in house providing) o comunque dei poteri di direzione, controllo e coordinamento (società miste a maggioranza pubblica).

Con lo scopo di rendere più semplice ed efficace il controllo, Ravenna Holding potrà procedere all'individuazione di affidamenti comuni con funzioni di centrale di committenza.

6. Limiti di responsabilità di Ravenna Holding nell'interesse di Gruppo ristretto.

Ravenna Holding S.p.A. non svolge in modo mediato e indiretto l'attività d'impresa attraverso le società controllate.

L'interesse di un'altra società del Gruppo ristretto è, pertanto, interesse ulteriore e diverso (in quanto interesse di terzi) che porta ad escludere ogni responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in capo a Ravenna Holding.

Nell'ipotesi di reato compiuto nel perseguimento di un interesse di Gruppo ristretto, la responsabilità amministrativa potrà coinvolgere la Capo Gruppo solo quando sussista nei suoi confronti il criterio d'imputazione soggettiva dell'atto alla società.

H. Approvazione del Codice e modifiche.

Il presente Codice di Corporate Governance è approvato dall'organo amministrativo di Ravenna Holding e successivamente sottoposto all'Assemblea dei Soci della Società.

Ogni variazione al Codice deve essere approvata secondo la medesima procedura. In sede di approvazione del bilancio di esercizio verranno in ogni caso sottoposte all'assemblea eventuali proposte modificative.

Resta salva l'applicazione per inserzione automatica ed immediata di normativa cogente sopravvenuta.